



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“Allegato E” - Prontuario delle sanzioni amministrative

- 1) Sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. a), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 10.329 le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
- articolo 4, comma 1 “Azioni vietate”;
 - articolo 5 “Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di *elevato pericolo*”;
 - articolo 6 “Manifestazioni pirotecniche nel periodo di *elevato pericolo*”;
 - articolo 7 “Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco”;
 - articolo 11 “Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di *elevato pericolo*”, comma 4 (divieto assoluto in caso di livello di pericolosità pari al codice rosso);
 - articolo 13 “Strade e pertinenze stradali”, comma 2 (recupero e smaltimento dei rifiuti);
 - articolo 15, rimozione dei “Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali”;
 - articolo 16 “Linee e cabine elettriche”, comma 1, lettera a (contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude) e comma 1, lettera b (mancata predisposizione di un piano di manutenzione per la rimozione delle conseguenze del degrado di isolatori sostegni ecc.);
 - articolo 21 “Disposizioni generali” “di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili”, comma 2 (parcheggio), ove integrate in aree di interfaccia come individuate dai piani comunali di protezione civile, ovvero in aree minacciate da incendio dichiarato di interfaccia dalle competenti autorità;
 - articolo 23 “Norme di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili”, “Impianto idrico, attrezzature e automezzi antincendio”, ove integrate in aree di interfaccia come individuate dai piani comunali di protezione civile, ovvero in aree minacciate da incendio dichiarato di interfaccia dalle competenti autorità.
- 2) Sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 900, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
- articolo 8 “Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali”, comma 1 (precetti generali in materia di abbruciamenti);
 - articolo 9 “Pianificazione degli abbruciamenti”, comma 7 (obbligo di sospensione dell'abbruciamento in caso di vento);
 - articolo 10 “Sospensione delle autorizzazioni”.
- 3) L'articolo 24, comma 3, lett. c), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto. Allorquando non siano sanabili prima che si verifichino eventi dannosi e qualora non siano sanate ai sensi del successivo punto 4, sono punite a norma del suddetto articolo 24, comma 3, lett.c) le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
- articolo 8 “Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali”, comma 4 (fasce di isolamento a presidio degli abbruciamenti);
 - articolo 11 “Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di *elevato pericolo*” comma 2 (fasce di isolamento in caso di potenziale generazione di scintille);
 - articolo 12 fasce a presidio dei “Terreni e fabbricati”;
 - articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5, fasce a presidio delle “Strade e pertinenze stradali”;
 - articolo 14, comma 2, fasce a presidio dei “Depositi di materiale infiammabile o combustibile”;
 - articolo 22 “Fasce di protezione parafuoco” degli insediamenti turistico-ricettivi e simili.
- Il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso nella misura di euro 400 per ogni ettometro o frazione di ettometro di tratta non conforme a quanto prescritto. La misurazione delle tratte non conformi è effettuata secondo l'asse di massimo sviluppo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 4) Allorquando le violazioni ai precetti di cui al precedente punto 3) siano sanabili prima che si verifichino eventi dannosi, l'organo che effettua il controllo, in attesa di poter formulare la contestazione di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare a essi. Accertata l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni impartite e l'assenza di eventuali connessi eventi dannosi, le sanzioni di cui al punto 3) sono ridotte a un quinto, a norma dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.

- 5) Fatta salva l'applicazione degli articoli 8 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le ulteriori violazioni ai precetti recati dalle presenti prescrizioni, sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. e), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.